

LEGGE REGIONALE concernente Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori
socialmente utili nell'ambito di politiche attive del lavoro
Legge votata il 27 giugno dal Consiglio Regionale del Lazio

Art.1 Finalità

La Regione, nell'ambito di politiche attive dirette a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro e a ridurre i rischi di emarginazione e di esclusione sociale, anche attraverso la necessaria partecipazione delle autonomie locali, promuove la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.to l.vo 28 febbraio 2000 n.81 (integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell' articolo 45, comma 2, della L.17 maggio 1999, n.144)

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a favore dei lavoratori di cui all'articolo 2 comma 1 del d Lgs81 / 2000. Si applicano altresì a favore delle altre categorie svantaggiate di lavoratori individuate nel programma di cui all'articolo 4, con i limiti nello stesso previsti.

Art. 3 Interventi

1. La Regione, a favore dei lavoratori di cui all'art.2, promuove:

- a) l'analisi e la valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali nonché il tipo e la durata dell'attività svolta;
- b) La ricognizione dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli Enti Pubblici operanti nel territorio regionale;
- c) l'istituzione di banche dati, l'effettuazione di studi e ricerche, l'organizzazione di convegni e seminari, la stampa di pubblicazioni e di periodici allo scopo di rilevare le opportunità occupazionali e diffondere la circolazione delle conoscenze relative al mercato del lavoro fra i lavoratori socialmente utili;
- d) l'aggiornamento e la riqualificazione professionale
- e) le attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, di ricerca e selezione del personale di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi dell'art.10 del d.to l.vo 23/12/97 n.469
- f) l'assunzione da parte di datori di lavoro pubblici e privati
- g) l'esercizio di lavoro autonomo o d'impresa, sia in forma individuale che associata anche attraverso attività di assistenza tecnico-progettuale ad opera delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate ai sensi dell'art.4, c.3, del d.to l.vo 280
- h) l'assunzione da parte di società abilitate all'attività di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n.197
- i) la definizione, da parte di committenti di lavori pubblici e privati, nei capitolati posti a base di gara di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, di una riserva obbligatoria di assunzione nominativa secondo le modalità definite nel programma di cui all'art.4
- j) specifiche azioni progettuali
- k) la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di contratti di lavoro autonomo
- l) specifiche azioni progettuali dirette alla ricollocazione lavorativa, sulla base di accordi e convenzioni stipulati con i soggetti pubblici e privati interessati;
- m) la costituzione di società di capitale miste per la gestione di attività e servizi funzionali alla sbocco occupazionale

n) il monitoraggio degli interventi di cui alle precedenti lettere attraverso l'agenzia Lazio Lavoro istituita dall'art.10 l.r. 7/8/98 n. 38.

2. La Regione può assumere la partecipazione anche maggioritaria nelle società di capitali di cui al comma 1 lettera k), attraverso la Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo - Sviluppo Lazio SPA, istituita dall'art.24 della l.r. 7/6/99 n.6 e la Progetti territoriali per l'occupazione - PROTEO Spa, istituita ai sensi della legge regionale 7/6/90 n.75.

3. Per le annualità 2002, 2003 e 2004, gli enti strumentali della regione e le aziende sanitarie locali (ASL), nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, riservano, ai lavoratori dei cui all'art.2, una quota pari al 40 % dei posti complessivamente previsti nella dotazione organica, previo espletamento di procedure selettive dirette ad accertare i requisiti richiesti per l'inquadramento nei diversi profili professionali e livelli funzionali.

4. Limitatamente alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art.2, c.1, del d.to l.vo 81/2000, la regione:

- a) concede un contributo una tantum per la fuoriuscita volontaria dalle attività socialmente utili;
- b) provvede alla costituzione di un fondo attraverso il quale concorrere alla copertura degli interessi passivi sui mutui contratti degli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco occupazionale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, finanzia annualmente attraverso una quota delle risorse assegnate al fondo di cui all'art.5, la Proteo SpA, per lo svolgimento, nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo diretti alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, di attività di formazione e riqualificazione professionale, progettazione, assistenza tecnica e tutoraggio.

Art. 4 Programma Operativo

1. La Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare permanente competente in materia di lavoro e degli organismi di cui all'art.7 ed 8 della L.R. 7/8/98 n.38, approva entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicare sul BUR il programma operativo per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori previsti dall'art.2, di seguito denominato programma. Il programma definisce in particolare:

- a) le specifiche azioni e misure da sostenere ed incentivare nell'ambito degli interventi di cui all'art.3;
- b) la natura, l'ammontare, le modalità e i criteri di concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti allo Stato;
- c) i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla lettera a);
- d) i soggetti attuatori e beneficiari degli interventi di cui alla lettera a);
- e) l'elenco regionale, ai sensi dell'art.3 del d.to l.vo 81/00, delle attività funzionali allo sbocco occupazionale dei LSU, aggiuntive a quelle previste dal medesimo articolo;
- f) le altre categorie svantaggiate di lavoratori che beneficiano degli interventi di cui all'art.3, c.1, nei limiti della disponibilità di risorse assegnate al fondo di cui all'art.5, con particolare riguardo ai lavoratori impiegati in attività socialmente utili non ricompresi nella previsione di cui all'art.2 e ai lavoratori impegnati, nell'ambito dei cantieri scuola e lavoro attivati presso i parchi naturali regionali ai sensi della L.R. 25/7/66, n.29, nei progetti finalizzati a creare occupazione stabile.

2. Il programma determina l'ammontare delle risorse a favore dei datori di lavoro che assumo i lavoratori di cui all'art.2 in misura superiore in caso di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di enti pubblici, operanti nel territorio regionale.

3. Il programma è redatto nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) determinazione degli incentivi economici per la ricollocazione dei lavoratori in proporzione al rischio di esclusione dal mercato del lavoro, valutato in ragione di parametri quali il disagio socio-economico ed il tasso di disoccupazione nell'ambito territoriale in cui ha luogo la stabilizzazione occupazionale;
- b) individuazione di azioni e misure dirette alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori cofinanziabili con risorse statali e comunitarie;
- c) promozione di forme associative, di accordo, e di intesa istituzionale fra i soggetti interessati alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, così da favorire l'esercizio coordinato delle relative funzioni;
- d) integrazione con altri programmi regionali, statali e comunitari di politica attiva del lavoro e di formazione professionale.

Art.5 Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale

1. E' istituito il Fondo Regionale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art.2, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi previsti dall'art.3.

2. Al Fondo sono destinati:

- a) le risorse regionali assegnate per gli interventi di cui all'art.3;
- b) altre risorse di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati.

Art.6 Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 sono istituiti, "per memoria", nell'ambito rispettivamente delle UPB 341 e 431, i seguenti capitoli i seguenti capitoli:

- a) "Risorse di cui all'art.5, c.2, della L.R. _____ per il finanziamento del Fondo Regionale per la stabilizzazione occupazionale
- b) "Assegnazione dello Stato, ai sensi dell'art.8 del d.to.l.vo 81/00, delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1 del d.to legge 20/5/93, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/7/93 n.236;

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regioanle per l'eserciziop finanziario 2001 sono istituiti, "per memoria", nell'ambito rispettivamente delle UPB 341 e 431 i seguenti capitoli:

- a) "Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art.2 della l.r. _____ (Parte Corrente)
- b) "Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art.2 della l.r. _____ (Parte Capitale)
- c) "Utilizzazione delle risorse del Fondo per l'occupazione dei cui all'art.1 del d.to legge 20/5/93, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/7/93 n.236.

3. All'istituzione dei capitoli di cui ai commi 1 e 2 si provvede, ai sensi dell'art. 28 della l.r. 20/11/01 n.25, con deliberazione della Giunta Regionale.

DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n.108

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza. (GU n. 135 del 11-6-2002)

in vigore dal: 12-6-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare tempestivi interventi al fine di contrastare i negativi effetti occupazionali derivanti da situazioni di grave crisi aziendale, nonche' di assicurare adeguata tutela previdenziale, a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunita' europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ai lavoratori italiani definitivamente rientrati dalla Svizzera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale

1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, gia' operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unita' produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 maggio 2003 e iscritti nelle liste di mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per cento. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del

1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attivita'.

2. Per i lavoratori, gia' dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive modificazioni, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuita', abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1 giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unita', e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per cento.

3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all'atto del pagamento delle somme previste dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo pari all'onere del trattamento economico di mobilita' per un periodo di sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.

4. La proroga dell'indennita' di mobilita' prevista dai commi 1 e 2 spetta a condizione che i lavoratori interessati, durante il periodo di durata della suddetta proroga, risultino impiegati in attivita' socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. L'I.N.P.S. verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attivita'.

5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanita' privata, con un organico superiore alle millecinquecento unita' lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite massimo di milleottocento unita', un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennita' di mobilita', cosi' come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attività formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennità, maturino il diritto alla pensione.

7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.

8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati ad intraprendere un'attività autonoma in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.

in vigore dal: 12-6-2002

Art. 2.

Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e le parole: "e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "9 miliardi di lire per l'anno 1999 e 23,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003".

in vigore dal: 12-6-2002

Art. 3.

Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera

1. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma delle pensioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e la

Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione e' calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianita' contributiva maturata in Svizzera.

2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'eta' pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.

3. Dal mese successivo al compimento dell'eta' di cui al comma 2, l'importo della pensione e' ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.

in vigore dal: 12-6-2002

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2, pari a euro 77,2 milioni per l'anno 2002, 50,2 milioni per l'anno 2003, 10,1 milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2 milioni per l'anno 2010 e 0,3 milioni per l'anno 2011, si provvede, quanto a euro 0,5 milioni per l'anno 2002, 1,7 milioni per l'anno 2003, 1,9 milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3, e, quanto a euro 76,7 milioni per l'anno 2002, 48,5 milioni per l'anno 2003, 8,2 milioni per l'anno 2004, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2 per l'anno 2010, 0,3 milioni per l'anno 2011, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 3, valutati in euro 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 148 del 1993, come rifinanziata da ultimo dalla tabella D della legge 23 dicembre 2001, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

in vigore dal: 12-6-2002

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli